

CIRCOLARE n. 1 – Gennaio 2020

Vado Ligure, lì 4 febbraio 2020

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	2
A. NORMATIVA	2
A.1. I.V.A.	2
A.1.1) Modelli di dichiarazione IVA/2020	2
A.2. IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTA	2
A.2.1) Modello di certificazione unica “CU 2020”	2
A.2.2) Modello 770/2020	3
A.2.3) Modelli concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’IRPEF (Modello 730)	3
A.2.4) Modello Redditi 2020 Persone fisiche	3
A.2.5) Modello Redditi 2020 Società di persone	3
A.3. IRES	3
A.3.1) Modello Redditi 2020 Enti non commerciali	3
A.3.2) Modello Redditi 2020 società di capitali	4
A.4. IRAP	4
A.4.1) Modello IRAP 2020	4
B. PRASSI	4
B.1. I.V.A.	4
B.1.1) Barriere architettoniche: aliquota IVA	4
B.1.2) Fattura per prestazione di servizi	5
B.1.3) Fornitura di software	5
B.1.4) Reverse charge	6
B.1.5) Nota di variazione in diminuzione	6
B.1.6) Contributo pubblico comunitario e acquisti di beni e servizi: trattamento IVA	6
B.2. VARIE	6
B.2.1) Voucher e welfare aziendale: trattamento IVA	6
B.2.2) Riposte a Telefisco	7
C. GIURISPRUDENZA	10
C.1. VARIE	10
SEZIONE II – FOCUS	12

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1.I.V.A.

A.1.1) **Modelli di dichiarazione IVA/2020**

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata approvata la versione definitiva dei modelli Iva ordinario e base, con relative istruzioni. La dichiarazione Iva andrà presentata necessariamente in forma autonoma, esclusivamente attraverso il canale telematico, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020. Il provvedimento approva sia il modello ordinario (Modello IVA/2020) sia il modello semplificato (Modello IVA BASE/2020) che potrà essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che nel corso del 2019 hanno determinato l'imposta dovuta o ammessa in detrazione secondo le regole generali della disciplina vigente in materia (e non si sono avvalsi, quindi, dei regimi speciali Iva), non hanno eseguito operazioni con l'estero, non hanno effettuato acquisti e importazioni (senza applicazione dell'Iva) utilizzando il plafond per gli esportatori abituali e non hanno partecipato a operazioni straordinarie o a trasformazioni sostanziali soggettive.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 8938/2020 del 15 gennaio 2020](#)). ↗

A.2.IRPEF – Sostituti d’imposta

A.2.1) **Modello di certificazione unica “CU 2020”**

Approvata la versione definitiva del modello di certificazione unica “CU 2020”, per la certificazione dei redditi corrisposti nel periodo di imposta 2019 nonché la situazione legata alla posizione contributiva ed assistenziale di competenza dell'anno 2019 dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi. Si evidenzia che i modelli CU 2020:

- ⇒ dovranno essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2020 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata);
- ⇒ dovranno essere consegnati agli interessati entro il 31 marzo 2020 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 8932/2020 del 15 gennaio 2020](#)). ↗

A.2.2) Modello 770/2020

Approvata la versione definitiva del modello 770 con cui i sostituti di imposta comunicheranno, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali sulle ritenute operate nel 2019. Il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 8963/2020 del 15 gennaio 2020](#)). 

A.2.3) Modelli concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'IRPEF (Modello 730)

Approvata la versione definitiva dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo nonché della bolla per la consegna del modello 730-1.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 8945/2020 del 15 gennaio 2020](#)). 

A.2.4) Modello Redditi 2020 Persone fisiche

Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione Redditi 2020–PF (fascicolo 1, fascicolo 2, fascicolo 3), nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 e da trasmettere:

⇒ dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;

⇒ entro il 30 novembre 2020 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 27759/2020 del 31 gennaio 2020](#)). 

A.2.5) Modello Redditi 2020 Società di persone

Approvata la versione definitiva del modello Redditi 2020–SP da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 da parte delle società di persone ed equiparate (snc, sas, società semplici, associazioni professionali, ecc.) e da trasmettere telematicamente entro il 30 novembre 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 27807/2020 del 31 gennaio 2020](#)). 

A.3. IRES

A.3.1) Modello Redditi 2020 Enti non commerciali

Approvata la versione definitiva del modello Redditi 2020–ENC (ex Modello Unico) da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 da parte degli enti non commerciali ed equiparati. Termine di presentazione è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti con periodo

d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 novembre 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 27979/2020 del 31 gennaio 2020](#)). 

A.3.2) Modello Redditi 2020 società di capitali

Approvata la versione definitiva del modello Redditi 2020–SC (ex Modello Unico) da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 da parte delle società di capitali ed enti commerciali. Termine di presentazione è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 novembre 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 27765/2020 del 31 gennaio 2020](#)). 

A.4. IRAP

A.4.1) Modello IRAP 2020

Approvata la versione definitiva del modello IRAP 2020 da presentare esclusivamente in via telematica.

Il termine di presentazione del modello è:

⇒ per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

⇒ per i soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 3, il termine è fissato nell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del Direttore n. 28098/2020 del 31 gennaio 2020](#)). 

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Barriere architettoniche: aliquota IVA

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'aliquota Iva da applicare in caso di realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. Il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata Decreto IVA prevede che siano assoggettate all'aliquota del 4% le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche». Il principio è affermato nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019 (si veda nostra circolare

n. 7/2019) e inoltre l’Agenzia ha ricordato che le barriere architettoniche sono quelle descritte dall’articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236. La risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E ha inoltre ricordato che l’aliquota del 4% applicabile alle cessioni dei beni ha natura oggettiva e, quindi, può applicarsi anche se il cessionario è un condominio, un ente, una scuola. L’Agenzia conclude che il principio è affermato anche nelle prestazioni di servizi, sempreché le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall’articolo 8.1.13 del D.M. n. 236/1989 citato.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 3 del 13 gennaio 2020](#)). ↗

B.1.2) Fattura per prestazione di servizi

L’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello da parte di una società di autotrasporti che effettua le prestazioni nel corso di un mese sulla base di un contratto-quadro, ricevendo ordini tramite posta elettronica o altro analogo strumento, accompagnando ogni singolo trasporto con un DDT per le merci. Inoltre tutte le prestazioni eseguite nell’arco di ogni mese nei confronti di uno stesso committente vengono riepilogate in una lista descrittiva, non allegata al file xml, e viene emessa una unica fattura a fine mese con fatturazione nel mese successivo per eventuali servizi accessori (quali, ad esempio, gli indennizzi per carichi/scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico scarico, per sosta notturna, ovvero eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato). L’istante chiede all’Agenzia se si può considerare tale fattura come una “*fattura differita*” e se è corretta la fatturazione dei servizi accessori nel mese successivo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, poiché le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel momento di in cui viene pagato il corrispettivo e in questo caso non sussiste un pagamento precedente, non è corretto parlare di “*fattura riepilogativa differita*”. “Si è, invece, in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file, ma senza alcun vincolo; a partire da tale data quale decorrono i 12 giorni per inviarla allo Sdi. L’Agenzia ha infine chiarito che non si ravvisano violazioni conseguenti alla mancata allegazione al file xml della documentazione richiamata nella fattura.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 8 del 21 gennaio 2020](#)). ↗

B.1.3) Fornitura di software

Gli obblighi di cui all’articolo 13, D.L. n. 34/2019, per chi facilita tramite l’uso di una interfaccia elettronica le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, non si applicano a chi si limita a fornire un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 1 del 21 gennaio 2020](#)). ↗

B.1.4) Reverse charge

Con riferimento alla territorialità IVA dei servizi di intermediazione, diversi da quelli di agenzia immobiliare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di soggetto comunitario identificato ai fini IVA in Italia (o che abbia in Italia un rappresentante fiscale), le fatture verso soggetti IVA italiani e stabiliti nel territorio italiano devono essere emesse con il meccanismo dell'inversione contabile ex articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, pur essendo emesse da partita IVA italiana.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 11 del 24 gennaio 2020](#)). 

B.1.5) Nota di variazione in diminuzione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di procedura esecutiva rimasta infruttuosa per il procedente specifico, il presupposto per l'emissione della nota di credito in diminuzione ex articolo 26, D.P.R. n. 633/72, si verifica con la definitività del provvedimento del giudice che approva il piano di riparto. E' da tale momento che decorrono i termini per poter esercitare la detrazione dell'IVA, previa emissione della nota di variazione, da effettuarsi, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (per i presupposti verificatisi antecedentemente al 1° gennaio 2017, il termine è quello vecchio ossia il diritto alla detrazione è da esercitarsi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo al momento in cui il diritto stesso è sorto).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 17 del 30 gennaio 2020](#)). 

B.1.6) Contributo pubblico comunitario e acquisti di beni e servizi: trattamento IVA

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 34/E del 2013, ha chiarito che in caso di finanziamento pubblico comunitario erogato dalla Regione, le cui erogazioni sono espressamente definite nel bando regionale come "aiuto" con specifiche finalizzazioni, viene esclusa la rilevanza ai fini IVA. L'Agenzia ha inoltre chiarito che è esclusa la possibilità di detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i predetti contributi e destinati esclusivamente alle attività per le quali si riceve tale "aiuto" e non ad attività che generano corrispettivi rilevanti IVA.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 16 del 30 gennaio 2020](#)). 

B.2. Varie

B.2.1) Voucher e welfare aziendale: trattamento IVA

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello di una società di servizi che agisce come mandataria senza rappresentanza per la gestione amministrativa di un piano di welfare aziendale, ove acquista beni e servizi in nome proprio ma per conto della società mandante al solo fine di erogarli ai dipendenti di essa, secondo le scelte di ciascun lavoratore nel rispetto del regolamento aziendale. Nel caso esaminato, la società mandante si impegna a costituire la provvista finanziaria dietro presentazione di fattura da parte della società mandataria. Il lavoratore, inoltre, può accedere ad un

un'area riservata sul sito della società mandataria per scegliere i beni/servizi nei limiti dell'importo e delle tipologie di spesa stabilite nel regolamento del Piano di Welfare Aziendale. Per gestire il welfare aziendale dei propri clienti, la società mandataria intenderebbe utilizzare dei "documenti di legittimazione" per rendere più agevole la fruizione dei benefit da parte dei lavoratori e per verificare la disponibilità presso il fornitore. Il documento di legittimazione ha ad oggetto un benefit unitario e cioè si riferisce a un solo bene o servizio o a un pacchetto viaggio (in questo caso i documenti di legittimazione possono essere di più, ma sempre uno per tipologia di servizio). Il regime IVA però può non essere noto fin dall'origine (ad esempio fornitore forfettario) pur essendo noti fornitore e servizio. Il voucher, inoltre, è nominativo e non può essere utilizzato da terzi né è integrabile. In considerazione di tutto ciò, la società mandataria richiede nell'istanza di interpello se tale documento di legittimazione possa considerarsi non assimilabile al "buono-corrispettivo" e, in caso di risposta contraria, se tale buono presenta le caratteristiche di un "buono monouso" o "buono multiuso". L'Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata dalla società istante e ritiene che si tratti di "buono-corrispettivo" in quanto ne contiene gli elementi essenziali: obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore, indicazione dei beni e servizi e, in alternativa, identità dei potenziali fornitori. Inoltre, continua l'Agenzia, per essere considerato come buono "monouso" occorre che sia nota sin dall'origine la disciplina IVA applicabile, cosa che comunque si verifica nel caso specifico e, quindi, il fornitore deve emettere fattura nei confronti della società di servizi all'atto di emissione del buono e non avrà obblighi quando cederà il bene/servizio. La società mandataria, in sede di consegna del buono al dipendente, non dovrà emettere fattura in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, D.P.R. n. 633/72, in relazione alle prestazioni gratuite a favore del personale; dovrà invece emettere fattura all'azienda per il riaddebito con lo stesso regime IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/72. Tuttavia, se il fornitore era soggetto al regime forfettario, lo stesso regime non può essere applicato tra mandataria e mandante mentre per fatture con prestazioni esenti o ad aliquota ridotta si applica la stessa aliquota.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 10 del 23 gennaio 2020](#)). 

B.2.2) Riposte a Telefisco

Si riportano alcune rilevanti risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2020:

TRIBUTI LOCALI

Decorrenza delle nuove regole sugli accertamenti esecutivi (atti a cavallo d'anno)

Domanda.

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 792, della legge 160/2019) stabilisce che le nuove disposizioni in materia di accertamento esecutivo si applichino a decorrere dagli atti emessi dal primo gennaio 2020. Si possono considerare «emessi» prima del 1° gennaio 2020, e dunque non rientranti nella modifica in esame, gli avvisi

di accertamento in possesso di un numero di protocollo che consenta di dare loro data certa anteriore al 1° gennaio 2020, anche se non ancora spediti entro il 31 dicembre 2019?

Risposta

Dato il chiaro tenore del comma 792 della legge di Bilancio 2020, dovendosi fare riferimento agli «atti emessi» questi consistono in quelli che sono firmati e protocollati dai soggetti legittimati e non solo quelli che risultano già notificati. Ciò nella considerazione che la Corte di cassazione nell'ordinanza 27415 del 25 ottobre 2019 ha espressamente statuito che «[v]a ricordato l'orientamento prevalente e ormai da ritenersi consolidato secondo cui “In tema di accertamento, l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla legge 212/2000, articolo 12, comma 7, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa la notificazione una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato” (Cassazione, sezione 6-5, Ordinanza 17202 del 12/07/2017, Rv. 644932-01; conforme, Cassazione, sezione 5, Sentenza n. 20267 del 31/07/2018, Rv. 650151-01);».

Notifica degli atti con le regole vigenti

Domanda

Le disposizioni che regolano l'accertamento esecutivo non specificano le modalità di notifica di tale tipologia di atto. Ciononostante si ritiene che siano applicabili le ordinarie modalità di notifica già previste per gli atti di accertamento, e quindi tanto la notifica semplificata con raccomandata semplice di cui alla legge 296/2006 (la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza 104/2019), quanto le altre modalità di notifica liberamente scelte dall'ente, come la notifica con messo notificatore dell'ufficio tributi, la notifica con messo comunale e la notifica tramite Pec. Si chiede conferma di tale conclusione.

Risposta

L'intervento del Legislatore per l'anno 2020, in materia di riscossione delle entrate degli enti locali non ha innovato circa la disciplina delle notificazioni. Pertanto, si conferma che continuano ad applicarsi le regole già vigenti precedentemente l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 in materia di notificazioni, compresa quella prevista dal cosiddetto mini-testo unico della finanza locale di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 296/06; commi peraltro espressamente richiamati per l'Imu nell'ambito della riforma attuata nella stessa legge di Bilancio.

Regioni e Province autonome escluse dalle nuove regole

Domanda

Il comma 784 della legge di Bilancio 2020 nel citare gli enti ai cui si rendono applicabili le disposizioni relative all'accertamento esecutivo non include le Regioni. Dato che diverse Regioni riscuotono coattivamente tramite lo strumento

dell'ingiunzione di pagamento, di cui al Rd 639/1910, disposizione questa non abrogata, è corretto ritenere che dal 2020 le Regioni dovranno continuare a utilizzare le ingiunzioni di pagamento e non lo strumento dell'accertamento esecutivo, salvo le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803, applicabili anche alle ingiunzioni in forza di quanto disposto dal comma 804?

Risposta

La disciplina recante la riscossione dettata dalla legge di Bilancio riguarda esclusivamente gli enti di cui al comma 784 dell'articolo 1 vale a dire le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali, nei quali non rientrano le Regioni. Pertanto, la legge definisce in detta norma l'ambito applicativo delle disposizioni in questione e conseguentemente le stesse non si applicano alle Regioni. Tale esclusione comprende anche le disposizioni contenute nei commi da 794 a 803, indicati nel quesito, poiché il rinvio effettuato dal successivo comma 804 non può che riferirsi alle ingiunzioni emesse dagli enti individuati dal citato comma 784.

Multe stradali: no all'accertamento esecutivo

Domanda

Il comma 792, lettera a) della legge di Bilancio 2020 prevede l'utilizzo dell'accertamento esecutivo tanto per le entrate tributarie tanto per «gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali». Posto che le entrate da contravvenzioni stradali sono entrate patrimoniali di diritto pubblico è legittimo ritenere che l'ente può notificare un accertamento esecutivo, in luogo dell'ingiunzione di pagamento, per attivare la riscossione coattiva con riferimento ai verbali di irrogazione delle sanzioni al codice della strada e alle ordinanze ingiunzioni della legge 689/1981?

Risposta

Le disposizioni di cui al comma 792 benché facciano riferimento alla lettera a) anche agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, tuttavia non si applicano alle contravvenzioni stradali, poiché le norme in questione non intervengono sulla disciplina del codice della strada e precisamente sull'articolo 206 del Dlgs 285/92. Pertanto, l'assenza di detto intervento comporta l'inapplicabilità degli atti di accertamento esecutivo alle contravvenzioni stradali.

ENTI PUBBLICI E CORRISPETTIVI TELEMATICI

Domanda

L'università che cede dei beni al dettaglio è esclusa dall'invio telematico dei corrispettivi, in quanto rimane esclusa ai sensi dell'articolo 2 lettera qq) del Dpr 696/96, anche se la sua contabilità è economica.?

Risposta

L'invio telematico dei corrispettivi avviene, in generale, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, modificato con successivo decreto dello stesso Ministero del 24 dicembre 2019, prevede alcune ipotesi di esclusione. Per quanto di interesse, il predetto decreto precisa, tra l'altro, che

l'obbligo di memorizzazione e trasmissione *“in fase di prima applicazione, (...) non si applica: alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696”*. Sono quindi escluse anche le operazioni di cui alla lettera qq) del citato articolo 2 del DPR n. 696 del 1996 ovvero *“le cessioni e le prestazioni poste in essere da (...) enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica”*.

Considerato che le istituzioni universitarie sono annoverate tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e, pertanto, sono obbligate alla tenuta della contabilità pubblica, le stesse potranno usufruire dell'esonero previsto dall'art. 2 del DPR n. 696 del 1996 e, conseguentemente, anche dell'esonero dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi, indipendentemente dalle modalità di tenuta della contabilità, le cui regole sono state modificate dall'art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 204 e dai successivi decreti in materia.

GESTIONE APPALTI

Controlli delle ritenute sulle retribuzioni di gennaio

Domanda

Le disposizioni dell'articolo 4 comma 1 del Dl 124/2019 si applicano dal 1° gennaio 2020. La risoluzione 108/2019 ha precisato che si dovrà fare riferimento alle ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020 (versamenti del 16 febbraio 2020). Si chiede se rientrino nei nuovi controlli anche le ritenute effettuate a gennaio 2020 (versamento di febbraio 2020) su retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 che il datore di lavoro ha pagato, ad esempio, il 10 gennaio 2020.

Risposta.

Gli obblighi introdotti dall'articolo 4 comma 1 del decreto legge 124 del 2019 operano dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese. Conseguentemente, non vanno adempiuti i predetti obblighi in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020. [!\[\]\(f80254b170d0ecdc443847276e625120_img.jpg\)](#)

C. GIURISPRUDENZA

C.1.Varie

Le collaborazioni organizzate dal committente

La Corte di Cassazione, con riferimento al caso dei “rider” (fattorini che consegnano cibo a domicilio in bici o in moto), ha affermato che se l'attività è organizzata dal committente, ai collaboratori va riconosciuta la retribuzione del lavoro subordinato anche se non sono dipendenti. Secondo la Cassazione, infatti, l'attività del rider nella fase iniziale è autonoma, perché il singolo sceglie se lavorare in una determinata fascia oraria, ma poi la prestazione è etero-organizzata e, quindi, scatta l'applicazione della disciplina della subordinazione.

I rider titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto a essere pagati come i lavoratori subordinati, sulla base dell'applicazione della norma

del Jobs act (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015), senza la necessità però che il rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente (e nemmeno in una fattispecie intermedia tra autonomia e subordinazione).

La sentenza della Corte ricorda che la disciplina contenuta nel Jobs act (secondo la quale alle collaborazioni soggette al potere organizzativo del committente si applicano le regole del lavoro subordinato) è stata oggetto di almeno quattro diverse letture interpretative:

- ⇒ una prima lettura identifica queste collaborazioni con il lavoro subordinato,
- ⇒ un'altra ipotizza che si tratti di un tertium genus che si colloca a metà strada tra lavoro autonomo e lavoro subordinato V,
- ⇒ vi è poi una lettura che colloca questi rapporti nel filone del lavoro autonomo.
- ⇒ infine, un approccio che la Corte chiama «rimediale», sulla base del quale la fattispecie della co.co.co, non ha mutato la propria qualificazione originaria, dopo l'approvazione del Jobs act, ma è stata arricchita da alcune tutele rinforzate in favore di alcuni soggetti considerati particolarmente deboli.

La Corte di cassazione – rivedendo l'interpretazione della sentenza 26/2019 della Corte d'appello di Torino – esclude che la collaborazione etero-organizzata costituisca un terzo genere, intermedio tra lavoro subordinato e autonomo, e interpreta le norme del 2015 in chiave «rimediale».

Il Jobs act, secondo la sentenza, ha operato una scelta volta alla prevenzione degli abusi - mediante la selezione di alcuni elementi ritenuti sintomatici di possibili fenomeni elusivi (l'ingerenza organizzativa del committente)- e al rafforzamento delle tutele, mediante l'offerta di una protezione equivalente a quella del lavoro subordinato.

Questa lettura ha importanti ricadute pratiche, come di seguito si espone.

Ogni volta che un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarà caratterizzato da un potere organizzativo del committente, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a riqualificare il rapporto (ipotesi che si potrebbe verificare solo sulla base di un'indagine diversa e più approfondita), dovrà erogare un trattamento economico uguale a quello dei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini.

Meno scontata appare l'applicazione di altre forme di protezione tipiche del lavoro subordinato come, ad esempio, le regole di tutela contro i licenziamenti ingiustificati. Rispetto a queste ulteriori forme di protezione, la Corte non si esprime apertamente, ma sembra suggerire un approccio molto cauto: la sentenza, infatti, precisa che l'applicazione integrale delle regole del lavoro subordinato può rivelarsi, in alcuni casi, «ontologicamente incompatibile» con la disciplina della collaborazione, essendo questa comunque estranea (a meno che non sia oggetto di una riqualificazione) alla fattispecie della subordinazione.

Le predette analisi, si ricorda, non riguardano direttamente il mondo pubblico ove vige il divieto di stipulare siffatti contratti (art. 7 co. 5-bis del D.Lgs. 165/01).

(Corte di cassazione sentenza 1663/2020, depositata 24 gennaio 2020). [!\[\]\(735ceeed4e566aa93749bb6365185b00_img.jpg\)](#)

SEZIONE II – FOCUS

Le nuove regole UE dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio diventano operative le nuove regole unionali Iva che

- ⇒ modificano le condizioni per la non imponibilità delle cessioni Intra-Ue,
- ⇒ semplificano la gestione del call of stock e delle vendite a catena
- ⇒ introducono una presunzione legale per la dimostrazione del trasferimento fisico delle merci all'estero.

Le novità derivano essenzialmente dal recepimento della direttiva 1910/2018/Ue e dall'applicazione dei Regolamenti 1909 e 1912 del 2018.

Codice identificativo e Intrastat

Dal 1° gennaio 2020 questi due elementi cambiano natura : da formale a sostanziale.

Per quanto riguarda il codice identificativo unionale l'articolo 138 della direttiva Iva (direttiva 2006/112/Ce) prevede che la non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido.

Pertanto, sul piano operativo, il cedente dovrà provvedere a ottenere dal cessionario il codice identificativo e dovrà verificare, per ogni transazione, se lo stesso esiste nel sistema Vies.

Analoghe conseguenze sono previste dall'articolo 138 per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modello Intrastat) che dovranno essere correttamente presentati in relazione a tutte le cessioni intra-Ue.

Prova della cessione intracomunitaria

Viene introdotta a livello UE una presunzione legale a favore dell'operatore che, a determinate condizioni, sposta l'onere probatorio di dimostrare che il trasporto Intracomunitario non è avvenuto sulle amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri (Regolamento 1912/2018/UE, in vigore da 1/1/20).

Il regolamento Ue 1912/18 ha individuato documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Infatti, le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro.

Criticità

Codice identificativo e Intrastat

In caso di cessione intracomunitaria la mancata comunicazione del numero di identificazione Iva da parte del cessionario unionale al momento della partenza dei beni impedisce al cedente di emettere la fattura senza imposta.

Analoga conseguenza si determina nel caso in cui l'acquirente abbia richiesto alla propria amministrazione il rilascio del codice, ma, al momento dell'effettuazione della cessione, per motivi istruttori, non disponga di tale identificativo.

Una domanda che si poneva era infatti comprendere cosa sarebbe successo se il cessionario avesse già richiesto il codice identificativo ma lo Stato membro richiesto non lo aveva ancora rilasciato al momento dell'effettuazione. Alla domanda la

Commissione Europea risponde (nelle Note esplicative approvate il 29/12/19) che la cessione deve essere tassata direttamente nello Stato membro del cedente non essendosi realizzata al momento dell'effettuazione della cessione una delle condizioni essenziali previste dall'articolo 138 della direttiva Iva. In questo caso, dunque, rispetto al passato in cui il codice identificativo aveva natura solo formale, l'effetto che si determina è il venir meno del regime non imponibile dell'operazione. Anche in questo caso, la Commissione Europea ammette, però, che, dopo aver ricevuto il numero identificativo Iva unionale, l'acquirente, essendo dal momento di presentazione dell'istanza di attribuzione del codice un soggetto d'imposta, potrà richiedere al cedente l'emissione di una nota di variazione per modificare il trattamento Iva dell'operazione.

Procedura

Prova della cessione intracomunitaria

Sino al 31/12/19, per le cessioni intraunionali, la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti. Con riferimento al panorama nazionale, si è fatto riferimento alle interpretazioni (confronta risoluzioni 345/07 e 477/08) che, sostanzialmente, hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra; ovvero i documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave. Tali prove devono essere monitorate e richieste, *in primis* ai clienti, nelle ipotesi di cessione EXW, ossia franco fabbrica/franco magazzino; quando, invece, il trasporto è a cura del fornitore, la prova deve essere richiesta allo spedizioniere incaricato.

Peraltro, anticipando di fatto il legislatore, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 100/2019, aveva già dato pieno riconoscimento alle indicazioni fornite con il citato regolamento 1912/18/Ue. Infatti, la risposta, oltre a ripercorrere la giurisprudenza unionale e la prassi amministrativa interna in materia, per la prima volta richiama le nuove prescrizioni imposte a tutti gli operatori dell’Ue regolamento unionale.

Venendo alla nuova disciplina, preliminarmente, occorre ricordare che entrambi gli operatori – cedente e cessionario – devono essere soggetti passivi di imposta in due diversi stati membri della Ue e che la cessione deve avvenire a titolo oneroso. I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

Dal 2020 per la prova della cessione intraUe il contribuente può disporre di una nuova presunzione legale che gli consente, a determinate condizioni, di trasferire sul fisco l’onere della prova. Per far valere la presunzione e ottenere lo specifico effetto, l’operatore dovrà gestire e conservare in modo distinto per ogni trasporto la documentazione elencata all’articolo 45-bis del regolamento 282/2011/Ue.

Come espressamente indicato dalle note esplicative della Commissione europea, pubblicate definitivamente il 29 dicembre 2019 (explanatory notes on «2020 Quick Fixes» - direzione generale Fiscalità e Unione doganale), il non rispetto delle condizioni imposte dalla disposizione non comporta automaticamente la tassazione della cessione intracomunitaria nel Paese del cedente. Il cedente, infatti, in tale situazione non potrà utilizzare la presunzione legale, ma potrà sempre utilizzare ulteriori forme di prove per dimostrare che i beni sono stati trasferiti nello Stato membro di destinazione. Questa premessa risulta necessaria per comprendere a pieno la portata della norma in esame e per considerare sempre valide altre forme di prova

diverse da quelle espressamente elencate nella norma.

La norma distingue tra le cessioni che avvengono con il trasporto a cura del cedente e quelle che avvengono con il trasporto a cura del cessionario (EXW). Per entrambe le situazioni la norma richiede che il cedente disponga:

⇒ di due documenti del trasporto rilasciati da due soggetti indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dal cessionario;

⇒ in alternativa un documento del trasporto di cui al punto precedente e di un altro documento (sempre emesso da un soggetto indipendente), quale la polizza assicurativa, il pagamento del trasporto, l'attestazione di arrivo nello Stato membro di destinazione rilasciato da una pubblica autorità (ad esempio un notaio), l'attestazione del depositario che riceve i beni nello Stato di destinazione.

Inoltre, nel caso di trasporto a cura del cessionario, viene richiesto a quest'ultimo il rilascio di una dichiarazione in cui attesti l'arrivo delle merci e una serie di informazioni dettate espressamente dalla norma.

Dalla tipologia dei documenti richiesti è chiaro che, nel caso in cui il trasporto sia curato (con un trasportatore terzo) dal cedente, l'acquisizione della documentazione richiesta è sicuramente fattibile, mentre nel caso in cui il trasporto sia curato dal trasportatore l'acquisizione della documentazione di trasporto può avvenire solo con la cooperazione del cessionario (unico detentore della relativa documentazione di trasferimento del bene).

La presunzione di spedizione o trasporto fuori dello Stato opera se il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed

è in possesso di almeno due dei seguenti documenti:

⇒ Documento o lettera CMR riportante la firma

⇒ Polizza di carico

⇒ Fattura di trasporto aereo

⇒ Fattura emessa dallo spedizioniere

rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

Oppure se è in possesso di uno qualsiasi dei precedenti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

⇒ Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni

⇒ Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione

⇒ Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

Alternativamente ancora, la dimostrazione è possibile con dichiarazione scritta dell'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta deve contenere:

⇒ la data di rilascio

⇒ il nome e l'indirizzo dell'acquirente

⇒ la quantità e la natura dei beni

⇒ la data e il luogo di arrivo dei beni

⇒ l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente. [!\[\]\(51423b03ed5dbe39f78a50141211e114_img.jpg\)](#)